

Civile Ord. Sez. 3 Num. 25280 Anno 2020

Presidente: SESTINI DANILO

Relatore: VALLE CRISTIANO

Data pubblicazione: 11/11/2020

sul ricorso n. 24686/2019 proposto da:

(omissis) (omissis)

elettivamente domiciliato in Roma,

(omissis)

presso lo studio dell'avvocato

rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

**- ricorrente -**

**contro**

Provincia di Pesaro e Urbino, in persona del legale rappresentante in carica, domiciliato in Roma presso la Cancelleria Civile della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall'avvocato

**- controricorrente -**

**nonché' di**

Regione Marche

**- intimata -**

avverso la sentenza n. 00103/2018 del TRIBUNALE DI PESARO, depositata il 30/01/2018;



udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 21/07/2020 da Cristiano Valle, osserva quanto segue:

### **FATTI DI CAUSA**

**1)** (omissis) agì in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Pergola, per ottenere il risarcimento dei danni provocati alla sua autovettura dalla collisione con un animale selvatico, verosimilmente un capriolo, sulla strada provinciale n. 120 «Rio Freddo», nel territorio della Regione Marche, intorno alle ore 22 del 21/03/2010.

**1.1)** Nella contumacia della Regione Marche e nel contraddittorio con la Provincia di Pesaro e Urbino, il Giudice di Pace adito rigettò la domanda.

**1.2)** Il Tribunale di Pesaro, su appello del (omissis) nel ricostituito contraddittorio con la sola Provincia di Pesaro e Urbino, con sentenza n. 00103 del 30/01/2018, confermò la decisione del primo giudice.

**1.3)** Avverso la sentenza d'appello propone ricorso per cassazione, con atto affidato a tre motivi, (omissis)

**1.4)** Resiste con controricorso la Provincia di Pesaro e Urbino, mentre la Regione Marche è rimasta intimata.

**1.5)** Il P.G. ha depositato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso.

**1.6)** La Provincia di Pesaro e Urbino ha depositato memoria per l'adunanza camerale.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

**2)** Il ricorrente deduce tre motivi, di cui il primo ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ. in relazione all'art. 115 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.

**2.1)** Il secondo mezzo afferma violazione ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 115 e 324 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.



**2.2)** Il terzo mezzo deduce violazioni procedurali ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. in relazione all'art. 2043 cod. civ. e dell'art. 2697 cod. civ.

**3)** Sulla legittimazione passiva della sola Regione Marche, affermata dal Tribunale di Pesaro, non vi è stata impugnazione alcuna, con la conseguenza che sul detto capo della sentenza di secondo grado si è formato giudicato. La Provincia di Pesaro e Urbino, pertanto, non aveva interesse a resistere ulteriormente in giudizio in fase di legittimità, non investendo in alcun modo i motivi di ricorso proposto dal (omissis) la detta questione della legittimazione passiva.

**3.1)** In punto di titolo dell'azione esperibile nel caso di danni cagionati da animali selvatici questa Corte ha, peraltro, recentissimamente affermato – mutando in parte il proprio precedente orientamento, che fondava il titolo di responsabilità ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. – quanto segue (Cass. n. 07969 del 20/04/2020 Rv. 657572 – 01 e 03, nonché, più di recente n. 13848 del 06/07/2020 Rv. 658298 - 01)): *«I danni cagionati dalla fauna selvatica sono risarcibili dalla P.A. a norma dell'art. 2052 c.c., giacché, da un lato, il criterio di imputazione della responsabilità previsto da tale disposizione si fonda non sul dovere di custodia, ma sulla proprietà o, comunque, sull'utilizzazione dell'animale e, dall'altro, le specie selvatiche protette ai sensi della l. n. 157 del 1992 rientrano nel patrimonio indisponibile dello Stato e sono affidate alla cura e alla gestione di soggetti pubblici in funzione della tutela generale dell'ambiente e dell'ecosistema. Nell'azione di risarcimento del danno cagionato da animali selvatici a norma dell'art. 2052 c.c. la legittimazione passiva spetta in via esclusiva alla Regione, in quanto titolare della competenza normativa in materia di patrimonio faunistico, nonché delle funzioni amministrative di programmazione, di coordinamento e di controllo delle attività di tutela e gestione della fauna selvatica, anche se eventualmente svolte - per delega o in base*

C. Valle

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



*a poteri di cui sono direttamente titolari - da altri enti; la Regione può rivalersi (anche mediante chiamata in causa nello stesso giudizio promosso dal danneggiato) nei confronti degli enti ai quali sarebbe in concreto spettata, nell'esercizio di funzioni proprie o delegate, l'adozione delle misure che avrebbero dovuto impedire il danno». Il titolo dell'azione esperibile deve, pertanto, essere individuato nell'art. 2052 cod. e non più nell'ambito della responsabilità extracontrattuale del tutto atipica di cui all'art. 2043 cod. civ.*

Nella specie, tuttavia, non può farsi riferimento all'ambito disegnato dall'art. 2052 cod. civ., in quanto l'azione venne proposta in primo grado con riferimento all'art. 2043 cod. civ. Sulla qualificazione dell'azione quale proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. si è formato giudicato interno, non risultando proposta alcuna impugnazione avverso detta statuizione del giudice di Pace, con la conseguenza che rimaneva fissata, per il Tribunale, la necessità di fare riferimento ai soli criteri di cui all'art. 2043 cod. civ.

**3.2)** In ordine allo scrutinio dei motivi di impugnazione: i primi due mezzi possono essere congiuntamente scrutinati, in quanto strettamente connessi.

**3.3)** La sentenza in scrutinio afferma che non è stata raggiunta adeguata prova che nell'occorso, ossia nella collisione tra l'animale selvatico e l'autovettura condotta dal (omissis), vi fosse colpa degli enti preposti alla manutenzione della strada e che, pertanto, è mancata la prova, da parte del (omissis) della condotta colposa da parte degli enti preposti in ordine alle condizioni e modalità di mantenimento della strada e delle sue immediate adiacenze.

**3.4)** Il primo ed il secondo motivo, sebbene riferiti nominalmente a violazione e (o) falsa applicazione di norme di diritto o a vizi assoluti di motivazione, chiedono, in concreto, un nuovo apprezzamento delle risultanze di fatto, incluse le prove testimoniali



(di cui sono riportati stralci) compiuto dal giudice di merito e, sono, pertanto, di perciò solo inammissibili.

**3.5)** I due mezzi, inoltre, pretendono, erroneamente, giusta quanto rilevato in punto di cristallizzazione della domanda come proposta ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., che sia operato un ribaltamento, o inversione, dell'onere probatorio, in quanto affermano che sarebbe stato onere degli enti territoriali convenuti (Regione Marche e Provincia di Pesaro e Urbino) fornire la prova dell'adozione di adeguate misure atte a prevenire fenomeni di attraversamento della sede stradale da parte di animali selvatici (anche mediante la predisposizione ed effettuazione di adeguate campagne di «*abbattimento*»), ma, in tal modo, travisano l'art. 2043 cod. civ., sulla cui base, sin dal primo grado di giudizio, l'azione è stata proposta, in quanto chiedono che siano i convenuti onerati di fornire la prova liberatoria e non, viceversa, come prescritto dall'art. 2043 cod. civ., letto in relazione all'art. 2697 cod. civ., che sia l'attore a fornire la prova del fatto, connotato, quantomeno, da colpa.

**3.6)** Il secondo mezzo ribadisce, inoltre, ed ancora una volta inammissibilmente, la richiesta di rinnovazione di accertamenti di fatto in ordine alla velocità dell'automezzo condotto dal e, comunque, appare inammissibile laddove deduce che sul punto della (adeguata, ossia moderata) velocità del mezzo si è formato giudicato interno, poiché ancora una volta persegue un'inversione dell'onere probatorio in danno de soggetti convenuti.

**4)** Il terzo motivo ribadisce, tuzioristicamente, che il ha inteso agire in giudizio avvalendosi dell'art. 2043 cod. civ., ma nulla apporta alle critiche, già ritenute inconferenti, di cui ai primi due motivi del ricorso, presupponendoli fondati, e, in ogni caso, non esplica quale sarebbe stato, in concreto, la violazione procedimentale o motivazionale ascrivibile al Tribunale.

**5)** Il ricorso è, pertanto, dichiarato inammissibile.



6) Nulla per le spese di lite, in quanto, pur risultando il ricorso inammissibile, la Provincia di Pesaro e Urbino, ritualmente costituitasi in giudizio anche in questa fase di legittimità, non aveva più alcun valido interesse in causa, non risultando impugnata, come già rilevato, la statuizione del giudice di merito sulla legittimazione passiva della sola Regione Marche.

7) Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d. P.R. n. 115 del 2002, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

**P.Q.M.**

dichiara inammissibile il ricorso;

nulla per le spese.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 *quater*, del d. P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 *bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Terza Civile, in data 21 luglio 2020.

Il presidente

Daniilo Sestini

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 11 NOV 2020

Il Funzionario Giudiziario  
Francesco CATANIA